

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	218	12.08.2019

Rifiuto della cessione di credito stipulata il 24 giugno 2019 tra Enel Energia S.p.a. e Sace Fct S.p.a. mediante scrittura privata autenticata nelle firme dal notaio Nicola Atlante registrata a Roma il 3 luglio 2019 al n. 9088 serie 1T e notificata all'Inail in data 16 luglio 2019.

Il Direttore centrale

vista la legge 21 febbraio 1991, n. 52 recante: "Disciplina della cessione dei crediti di impresa";

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici";

viste le "Norme sull'ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell'art. 43 del regolamento di organizzazione", di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 2013, n. 10 come modificata dalla determinazione del Presidente n. 64 del 8 febbraio 2018 con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV "Disposizione in materia contrattuale";

visto l'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici e che le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa;

visto l'atto di cessione di crediti avvenuto mediante scrittura privata del 24 giugno 2019, autenticato nelle firme dal notaio Nicola Atlante (recante n. 59369 di repertorio e n. 30338 di raccolta) registrata a Roma il 3 luglio 2019 al n. 9088 serie 1T e notificata all'Inail in data 16 luglio 2019, con il quale la società Enel Energia S.p.a. (parte cedente) con sede legale in Roma al viale Regina Margherita n.125, codice fiscale 06655971007, ha ceduto pro-soluto alla Sace Fct S.p.a. (parte cessionaria) con sede legale in Milano alla via San Marco n. 21/a, codice fiscale 06560010966, crediti asseritamente vantati nei confronti di questo Istituto, così come individuati nelle fatture elencate nell'allegato "A" e nell'allegato "B" del prefato atto di cessione, oltre gli interessi legali maturati e maturandi;

rilevato che le fatture oggetto dell'atto di cessione di credito *de quo* traggono origine dal contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato con la società Enel Energia S.p.a. in seno alla Convenzione Consip Energia Elettrica 15;

DETERMINAZIONE	NUMERO	DATA
	218	12.08.2019

rilevato, altresì, che nel caso di specie costituisce precipuo interesse dell'Istituto intrattenere rapporti esclusivamente con la società fornitrice Enel Energia S.p.a. in considerazione della necessità di verificare compiutamente ed analiticamente la correttezza dei consumi e della conseguente fatturazione oggetto della predetta cessione;

rilevato, inoltre, che all'esito di un approfondito ed accurato esame contabile si è potuto constatare che ad oggi tutte le fatture in questione risultano regolarmente saldate in favore della suddetta società fornitrice anche alla luce della circostanza che il pagamento è avvenuto per effetto del sistema "Sepa Direct Debt" che ha consentito ad Enel Energia S.p.a. di ricevere i versamenti di quanto dovuto esattamente alla scadenza del termine contrattualmente convenuto per il pagamento, disponendo tramite la propria banca l'addebito automatico del conto dell'Inail sulla base dell'autorizzazione rilasciatale all'atto del conferimento dell'affidamento per la fornitura di energia elettrica *de quo*;

rilevato, infine, che in ossequio ai canoni di buona fede e correttezza nei rapporti contrattuali così come contemplati dagli artt. 1375 e 1175 del Codice civile, il creditore ha l'onere di cooperare con il debitore per conseguire l'adempimento evitando di renderlo più gravoso;

considerato che per effetto dei pagamenti regolarmente effettuati alla società Enel Energia S.p.a. sulla base ed in piena conformità degli accordi contrattuali precedenti intercorsi tra le parti, l'Inail nulla deve né al soggetto cedente che al cessionario e che, quindi, il predetto atto di cessione comporta esclusivamente un tangibile aggravamento della posizione dell'Istituto;

tanto premesso, rilevato e considerato

DETERMINA

- di rifiutare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 la cessione dei crediti indicata nella premessa del presente atto;
- di notificare la presente determinazione ad Enel Energia S.p.a. (cedente) ed alla Sace Fct S.p.a. (cessionaria).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del commitente.

Roma, lì 12.08.2019

f.to p. Il Direttore centrale

Ing. Antonio Mazzoni